

## NOTE SPARSE SUI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI

di cui al Decreto 58 del 25 luglio 2013

a cura di Mario Piatti

(9.9.2013)

A prescindere dalle considerazioni generali in merito alla valenza e alla correttezza giuridica del Decreto 58 (si rimanda in proposito al documento del DDM-GO), si affrontano qui alcuni aspetti relativi alla realizzazione di quanto previsto dal Decreto.

### ATTIVAZIONE DEI CORSI

I corsi potranno essere attivati solo ad alcune condizioni: cfr. in particolare l'Art. 6, comma 3 e l'art. 7.

Art. 6 comma 3: «Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali.

L'ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo provvedimento.

Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previa intesa tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsi ad attività didattiche comuni e trasversali a più corsi, anche a distanza».

Art. 7: «I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 16 del DM 249/2010».

Osservazioni: è ovvio che in merito alle strutture idonee, il personale docente e non docente e le dotazioni didattico-strumentali non ci dovrebbero essere obiezioni, visto che sono le stesse previste per i bienni. Il problema vero è "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Questo significa che i PAS devono essere attivati a costo zero, cioè non devono essere previste spese aggiuntive per docenti, non docenti, dotazioni didattico-strumentali. Pagheranno gli studenti con le tasse. Per i TFA in fase transitoria attivati dalle università le cifre variano tra i 1500 e i 3000 euro!

Quanto sopra sembra in contraddizione con quanto ipotizzato al comma 4 dell'art. 6: «I Direttori Regionali, gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. avranno cura di stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in particolare, la partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche, non presenti negli Atenei o nelle Istituzioni AFAM, da affidare ad esperti». Chi li paga gli esperti? Si useranno sempre le tasse degli studenti?

In prima istanza quindi ogni Conservatorio dovrebbe verificare se i corsi possono essere attivati a costo zero e se le tasse degli studenti copriranno le spese.

### NUMERO DEI CORSI E NUMERO ISCRITTI

Un corso può essere attivato con almeno 10 iscritti (art. 6 comma 3). Intanto si tenga presente che **i corsi devono essere attivati «distinti per ciascuna classe di concorso»**,

**come prescrive il DM del 25.3.2013 (Art. 4 comma 2). Quindi dovranno essere previsti corsi distinti per A31, A32 e A77.**

Va tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 11. «11. Successivamente, i Direttori Regionali, d'intesa con gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l'attivazione dei corsi».

Si presume che questa operazione creerà problemi non indifferenti per i corsisti: nella domanda di ammissione si deve «dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l'espletamento del servizio che la frequenza dei corsi» (Art. 3, comma 2), tenendo anche conto che «La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio» (Art. 6, comma 4).

Un po' oscuro il significato del comma 12 dell'art. 3: «Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, tenuto conto della capacità ricettiva dei singoli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti».

In seconda istanza quindi si tratta di capire, dopo il 5 settembre (termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione), quando e come gli USR d'intesa con i Direttori potranno definire l'attivazione dei corsi (visto che comunque devono aspettare il "successivo provvedimento").

Non si entra nel merito dei criteri fissati per l'accesso ai corsi, criteri oggetto di critiche e di annunciati ricorsi. Si ricorda però che la frequenza dei PAS «non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010». Chi frequenta i PAS quindi non può frequentare altri corsi, né di vecchio ordinamento, né triennali, né biennali.

## SVOLGIMENTO DEI CORSI

### *Calendario*

«I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno individuate sulla base di un'apposita intesa tra il Rettore dell'Ateneo o il Direttore dell'Istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell'intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all'organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche» (art. 6, comma 1).

E' molto probabile che per la A077 i corsi si debbano svolgere la mattina, visto che in molti insegnano al pomeriggio.

### *Contenuti e crediti*

«Per la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi crediti, si rinvia, per la scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per la scuola secondaria, alla tabella 11 bis del D.M. 25 marzo 2013» (Art. 6, comma 6).

Ecco, per promemoria, il testo della tabella:

## Tabella 11-bis

(art. 15, comma 1-bis)

La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi sono indirizzati:

a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;

b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;

c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;

c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;

e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le

istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI		
Crediti formativi	Attività formative	Settori scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali.
18 cfu /cfa	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SSD o SAD delle discipline
3 cfu/ cfa	Laboratori di tecnologie didattiche	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte; CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica. Gli insegnamenti sono destinati all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la didattica
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		

11

Sulla base della tabella si possono individuare CAPACITA', ATTIVITA' FORMATIVE, SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI, DISCIPLINE/CONTENUTI DI INSEGNAMENTO.

Ogni Istituzione dovrà quindi definire una tabella specifica relativa a capacità e contenuti, oltre che individuare discipline e insegnanti. Ecco un fac simile di tabella.

### CORSO PER A31

Attività formative	Settori scientifico disciplinari	Capacità	Contenuti	Crediti	Discipline insegnanti
Didattica generale e didattica speciale	- M-PED/03 Didattica e   pedagogia speciale; - M-PED/04 Pedagogia sperimentale.				
Didattica delle discipline					
Laboratori di tecnologie didattiche	- M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; - CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica.				
Elaborato finale					

### CORSO PER A32

Attività formative	Settori scientifico disciplinari	Capacità	Contenuti	Crediti	Discipline insegnanti
Didattica generale e didattica speciale	- M-PED/03 Didattica e   pedagogia speciale; - M-PED/04 Pedagogia sperimentale.				
Didattica delle discipline					
Laboratori di tecnologie didattiche	- M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; - CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica.				
Elaborato finale					

### CORSO PER A77

Attività formative	Settori scientifico disciplinari	Capacità	Contenuti	Crediti	Discipline insegnanti
Didattica generale e didattica speciale	- M-PED/03 Didattica e   pedagogia speciale; - M-PED/04 Pedagogia sperimentale.				
Didattica delle discipline					
Laboratori di tecnologie didattiche	- M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; - CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica.				
Elaborato finale					